CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di "business museum" del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile ivi custodito –

CIG BDAC3A7EAD

TRA

DIFESA SERVIZI S.p.A. con sede legale in Roma – Via Flaminia 335 – 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di € 1.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma in persona di _____ nato a _____ il _____, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., nella qualità di legale rappresentante, di seguito per brevità denominata "*Concedente*";

E

_____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____ CAP _____, capitale sociale euro _____, interamente versato, pec: _____, iscritta presso il registro delle Imprese di _____ – REA n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di _____ della predetta _____, di seguito per brevità nominata "Concessionario o Gestore";

se congiuntamente richiamati anche le "Parti" o le "Parti contraenti";

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della difesa si avvale, in qualità di

Società o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;

- Difesa Servizi S.p.A., in data 27 agosto 2024, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
- Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'Ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- in data _____ è stata sottoscritta la Convenzione tra _____ e Difesa Servizi S.p.A. con scadenza al _____, approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del _____ e registrata dalla Corte dei Conti il _____, finalizzata alla gestione economica e valorizzazione dell'Asset in oggetto;
- in data _____ è stata sottoscritto un Atto Aggiuntivo alla suddetta Convenzione, tra _____ e Difesa Servizi S.p.A. con scadenza al _____, introducendo modifiche al perimetro dei beni da valorizzare e alla ripartizione degli obblighi manutentivi;

- in data _____ Difesa Servizi S.p.A. ha inviato per la pubblicazione sulla GUUE la procedura aperta relativa al presente contratto, al fine di individuare operatori economici ai quali affidare in concessione, secondo quanto previsto dagli artt. 176 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, i beni e le attività oggetto del presente contratto;
- l'operatore economico _____ come sopra generalizzato, con determina n. _____ del _____ è risultato aggiudicatario della procedura con un punteggio finale complessivo di _____ punti quale somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica (_____ punti) e del punteggio attribuito all'offerta economica (_____ punti), attribuito dalla Commissione di gara, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
- con lettere prot. _____ del _____ e prot. _____ del _____ Difesa Servizi S.p.A. ha comunicato l'aggiudicazione alla società aggiudicataria nonché a tutti i concorrenti in graduatoria;
- che hanno avuto termine le verifiche di cui all'art. 94 e seguenti del Codice dei Contratti nonché dei requisiti speciali in capo all'operatore economico aggiudicatario mediante consultazione sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico;
- che sono state svolte, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e, per quanto di competenza, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, le verifiche previste dalla normativa vigente in capo al Concessionario;

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - (Premesse e allegati)

1. Le premesse anzidette e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità e il cui contenuto è da considerarsi integralmente riportato e trascritto nel presente contratto. In particolare, sono materialmente allegati al presente contratto:

1) l'offerta tecnica presentata in fase di gara dall'operatore economico aggiudicatario (**Allegato 1 e 2**);
2) l'Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (**Allegato 3**);
3) Il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato all'offerta economica e relazione illustrativa (**Allegato 4 e 5**);
4) Asseverazione PEF (**Allegato 6**);
5) Matrice dei rischi (**Allegato 7**);
6) Patto di integrità (**Allegato 8**);
7) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (**Allegato 9**);
8) Condizioni tecnico-economiche di gestione e capitolato servizi (**Allegato 10**);
9) Scheda tecnica del compendio museale, comprensiva delle planimetrie e dell'individuazione delle aree oggetto della concessione, delle aree escluse e delle eventuali condizioni particolari di consegna (**Allegato 10-bis**)
10) Tariffe (**Allegato 11**);
11) Loghi approvati (**Allegato 12**).

ARTICOLO 2 - (Oggetto)

1. Difesa Servizi S.p.A. stipula con l'operatore economico _____ il presente contratto di concessione, per la "*gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di "business museum" del compendio museale dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, incluso il patrimonio storico-culturale inalienabile ivi custodito*".
2. Le specifiche relative alla realizzazione del servizio in argomento vengono riportate negli allegati richiamati ed in tutti gli atti di gara che il contraente ha valutato ed accettato integralmente oltre che nella documentazione dallo stesso prodotto in sede di gara.
3. Il perimetro della concessione comprende anche gli spazi della Darsena, in fase di ristrutturazione, individuati nella Scheda tecnica di cui all'Allegato 10-bis e destinati ad attività di ristorazione; la consegna di tali spazi è subordinata alla loro effettiva disponibilità giuridica e materiale, al completamento e alla regolare conclusione degli interventi in corso.
4. La consegna delle aree oggetto di concessione sarà formalizzata mediante specifico verbale, il cui fac-simile è incluso nell'Allegato 10-bis, nel quale saranno individuati i beni consegnati, le relative condizioni e le eventuali prescrizioni di utilizzo.

ARTICOLO 3 - (Durata e tempi di realizzazione degli interventi)

1. Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle Parti fino al termine dell'esecuzione del servizio, il quale si compone delle seguenti due fasi:
 - FASE 1: A far data dalla sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario potrà avviare la gestione della struttura, concernente lo

sfruttamento economico della concessione, per la durata indicata ai successivi commi 2 e 3. In particolare, nella prima fase dovrà garantire le prestazioni minime richieste nell'Allegato 10 del presente contratto e rappresentate nel Disciplinare di gara.

Il presente rapporto concessorio si svolge nel quadro della Convenzione vigente tra le Amministrazioni interessate e dei relativi atti aggiuntivi, richiamati nelle premesse. Le condizioni di gestione, manutenzione e disponibilità delle aree sono disciplinate nel rispetto delle competenze dell'Aeronautica Militare, di seguito denominata anche "AM", e degli obblighi assunti dalla Concedente nei confronti della medesima Forza Armata.

- FASE 2:Esecuzione degli interventi richiesti e di quelli offerti, che si articola nelle seguenti azioni:

a. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico dovrà comunicare a Difesa Servizi nonché alla AM l'avvio di eventuali interventi infrastrutturali o di sistemazione della struttura per la nuova fase di gestione, ivi compresi gli interventi presentati in sede di offerta, che, prima di essere realizzati, dovranno essere approvati per iscritto da Difesa Servizi;

b. Entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del nulla osta, il Gestore dovrà avviare gli interventi proposti, come eventualmente integrati e formalizzati. Qualora Difesa Servizi richieda modifiche o integrazioni, le relative prescrizioni saranno comunicate mediante PEC. Il Gestore provvederà a predisporre il piano degli interventi aggiornato, da

sottoporre alla preventiva approvazione della Concedente. In tale ipotesi, il termine per l'avvio degli interventi decorrerà dal ricevimento del nulla osta relativo al piano aggiornato;

c. Il Gestore dovrà individuare l'eventuale periodo di chiusura della struttura museale per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori (a tal proposito, potranno essere condivise soluzioni che limitino il predetto periodo). In alternativa, qualora tecnicamente fattibile, si procederà a delimitare le aree di cantiere allo scopo di evitare interferenza con gli utenti del Museo. In caso di ritardi rispetto al tempo previsto per gli interventi verrà applicato l'articolo 12, lettera a) del presente contratto;

d. Ove previsto e necessario, il collaudo dovrà essere ultimato entro un mese dalla comunicazione della fine degli interventi e, all'esito, verrà redatto apposito verbale. Nel caso in cui nel predetto verbale dovessero essere opposte delle riserve da parte della Concedente o della AM, il Gestore dovrà adoperarsi celermente al fine di porre in essere le integrazioni o modifiche richieste.

2. Eventuali ritardi rispetto alle tempistiche sopra indicate, anche se derivanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Concessionario e supportati da idonea documentazione comprovante la tempestiva presentazione delle domande/istanze finalizzate al rilascio delle citate autorizzazioni e delle circostanze che determinano il ritardo.

3. La durata del presente Contratto di concessione è stabilita in 144

(centoquarantaquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua stipula e comprensivi del periodo necessario all'avvio e alla messa a regime delle attività gestorie.

4. Ciascuna Parte ha facoltà di impedire la prosecuzione del rapporto oltre il 96° mese, mediante formale comunicazione di disdetta da trasmettere all'altra Parte a mezzo PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo di 96 mesi, senza oneri, indennizzi o rimborsi per ciascuna Parte; è inteso ai sensi del presente punto che la disdetta non costituisce recesso ai sensi dell'art. 11 né dell'art. 190, comma 4, del Codice. In assenza di tempestiva disdetta, il rapporto proseguirà automaticamente sino alla scadenza del 144° mese, senza necessità di ulteriori atti o manifestazioni di volontà delle Parti. Il Piano Economico-Finanziario è predisposto con riferimento alla durata complessiva della concessione di 144 mesi, tenendo conto della facoltà di disdetta con effetti alla scadenza del 96° mese e delle relative conseguenze economico-finanziarie, con particolare riferimento agli investimenti non ancora ammortizzati.
5. La prosecuzione del rapporto dal 96° al 144° mese prevista dal precedente comma costituisce articolazione della durata originaria della concessione e non configura rinnovo del Contratto. Il Contratto cessa pertanto alla scadenza del 96° mese in caso di tempestiva disdetta ovvero, in assenza della stessa, alla scadenza del 144° mese.
6. Al termine del periodo contrattuale potrà essere valutato un ulteriore periodo di concessione, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza, eventualmente necessario al recupero degli investimenti del Concessionario

per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal Concessionario, sia quelli iniziali, sia quelli in corso di concessione, anche intesi quali interventi aggiuntivi concordati e formalizzati tra le Parti in corso di vigenza contrattuale.

7. Restano ferme esclusivamente le ipotesi di modifica e revisione del Contratto ammesse dagli articoli 189 e 192 del Codice, nei presupposti e nei limiti ivi previsti.

ARTICOLO 4 - (Canone annuo e condizioni economiche)

1. Per la concessione in oggetto, il Gestore corrisponderà direttamente alla Concedente le seguenti voci economiche come risultate dalla procedura di gara:

- E1 – canone annuo di concessione: € _____, oltre IVA;
- E2 – royalty offerta sulla quota di fatturato annuo caratteristico compresa tra € 200.000,00 ed € 300.000,00: _____ %, oltre IVA;
- E3 – royalty offerta sulla quota di fatturato annuo caratteristico eccedente € 300.000,00: _____ %, oltre IVA;
- Resta inoltre dovuta la quota pari al 15% sul prezzo di ogni biglietto o titolo assimilabile per l'accesso al Museo, da destinare all'O.N.F.A., secondo quanto previsto dall'Allegato 4-bis alla documentazione di gara.

2. In ragione della durata della concessione fissata in 144 mesi, fatta salva l'eventuale cessazione del rapporto alla scadenza del 96° mese ai sensi dell'articolo 3, dalla data della stipula il canone dovrà essere corrisposto su

base annuale anticipata entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità contrattuale.

3. Al fine di effettuare il calcolo delle royalty come sopra indicate, ogni anno, entro il 30 gennaio ed entro il 30 luglio, il Gestore invierà a Difesa Servizi S.p.A. un "estratto conto", dal quale dovrà risultare analiticamente il fatturato realizzato rispettivamente nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso. L'obbligo di redigere e trasmettere l'estratto conto di cui sopra permarrà in capo al Gestore anche nel caso in cui nessun fatturato sia stato realizzato nel semestre in questione.
4. Sull'estratto conto redatto dal Gestore, la Concedente e la AM potranno – a loro insindacabile giudizio – effettuare tutti i controlli relativi alla correttezza dei dati in esso riportati, così come previsto dal successivo articolo 5 "Controlli sul rendiconto". Le royalties E2 ed E3 sono determinate e corrisposte su base annuale, applicando le percentuali offerte ai rispettivi scaglioni del fatturato caratteristico complessivamente realizzato nell'anno solare di riferimento. Il rendiconto trasmesso entro il 30 luglio ha funzione di monitoraggio infrannuale, mentre il rendiconto trasmesso entro il 30 gennaio dell'anno successivo, unitamente a quello relativo al primo semestre, costituisce la base per la determinazione delle royalties annuali. I rendiconti si intendono approvati in assenza di contestazioni motivate della Concedente entro 30 giorni dal loro ricevimento. Le royalties dovute devono essere versate entro 30 giorni dall'approvazione espressa o tacita del rendiconto annuale.
5. La Concedente e il Gestore si atterranno al rispetto della normativa in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010 (Allegato 9).

6. Il canone e le royalties dovranno essere versati mediante bonifico sull'IBAN indicato in fattura da Difesa Servizi S.p.A. entro i termini stabiliti, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 4.
7. In caso di ritardato pagamento del canone si applicherà, sulle somme dovute, la penalità di importo pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino a un importo massimo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ciascuna annualità (12 mesi) di durata del contratto, fermo restando l'obbligo di corrispondere le somme dovute e i relativi interessi moratori ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile, salva l'applicazione di disposizioni inderogabili.
8. In relazione alle prescrizioni di conduzione del servizio che la struttura dovrà erogare, il Gestore è consapevole che dovrà garantire quanto offerto in sede di gara con l'applicazione delle condizioni di cui all'Allegato 10 in relazione a: fasce di abbonati, rispetto dei protocolli di accesso, rispetto dell'immagine e del contesto in cui si opera, presenza in loco di personale della Aeronautica Militare.
9. Fermo restando quanto riportato al punto precedente, si specifica che il Gestore si obbliga:
 a) ad applicare le scontistiche già previste nella relazione tecnica annessa al disciplinare di gara, in allegato 10 al presente contratto e al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
 b) per ogni tagliando, biglietto o titolo assimilabile per l'accesso, a

destinare all'O.N.F.A. (Opera Nazionale Figli Aviatori) una percentuale del 15% sul prezzo.

10. Nel caso in cui il Gestore intenda attivare nuove iniziative, di qualsivoglia tipologia, che abbiano la capacità di generare introiti economici, dovrà preliminarmente ottenere l'autorizzazione da parte della Concedente e dalla AM e con queste dovrà concordare modalità, tariffe e tipologia dell'iniziativa.
11. Il Gestore dovrà compartecipare al pagamento delle utenze (acqua, luce e gas) necessari per lo svolgimento dell'attività. A tal proposito si specifica che, attesa l'oggettiva impossibilità di installare contatori a defalco nel compendio Museale, al fine di enucleare i consumi di pertinenza del Concessionario, le Parti concordano che il Concessionario dovrà versare a titolo di "contributo" alle spese relative alle utenze del museo (acqua, energia elettrica, tari, etc) sostenute dalla F.A." un importo nella misura stabilita dall'Allegato 4-bis alla documentazione di gara, quindi pari ad € _____, da versare con le stesse scadenze di cui al precedente comma 2 con bonifico direttamente alla Direzione di Intendenza competente dell'AM.

ARTICOLO 5 - (Controlli sull'attività di gestione, sul rendiconto e sugli investimenti previsti dall'offerta e dal PEF)

1. La Concedente, per il tramite del personale militare in forza al Comando della AM competente, mantiene la supervisione e il controllo sull'esecuzione contrattuale, sulla qualità dei servizi offerti, sui miglioramenti strutturali da eseguirsi a cura e spese del Concessionario,

sulla corretta applicazione delle tariffe agevolate a favore del personale appartenente all'Amministrazione Difesa e relativi familiari nonché sul rispetto, da parte del Gestore, delle prescrizioni riportate in allegato 10 al presente contratto.

2. I controlli sull'attività di gestione, i cui esiti saranno registrati, di volta in volta, in apposito verbale sottoscritto in contradditorio tra le parti, potranno riferirsi alla:
 - documentazione giuridica, amministrativa del Gestore (tra cui, in particolare, quella afferente alla tutela del lavoro, alle autorizzazioni in genere e alla regolarità fiscale e contributiva, ai pagamenti di tutti gli oneri, tributi ed utenze);
 - globale e regolare esecuzione delle attività di gestione, il rispetto della normativa in vigore relativa all'igiene, alla qualità ed alla conservazione delle merci.
3. In relazione alla verifica della gestione dell'attività di sfruttamento commerciale oggetto del presente affidamento il Gestore, a tal proposito, si impegna:
 - a mantenere un aggiornato e dettagliato rendiconto. Detto rendiconto dovrà essere conservato per tutta la durata contrattuale e fino a 10 anni oltre la data di scadenza naturale del contratto stesso;
 - accettare senza riserva alcuna il controllo sulla gestione che sarà effettuato dal Concedente e dalla AM.
4. L'attività di controllo sarà effettuata sempre in contraddittorio tra personale della parte Concedente o della AM e il Gestore, con le modalità ed i tempi

volta per volta concordati.

5. Ove dovessero emergere criticità ovvero gli investimenti e gli interventi eseguiti non risultassero conformi a quanto previsto dagli atti di gara, dall'offerta aggiudicata e dal PEF, la Concedente, informata dalla AM, richiederà formalmente al Gestore di provvedere agli adempimenti o alle integrazioni necessarie. Ove il Gestore non ottemperi entro il termine assegnato, la Concedente potrà procedere, previo contraddittorio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 6 - (Specifiche condizioni di gestione)

1. Il Gestore riconosce la facoltà della Concedente di poter usufruire gratuitamente - per esigenze "istituzionali" - del compendio museale, per un numero massimo stimato di 30 (trenta) giornate annue. Detta fruizione per iniziative istituzionali della Concedente, della Forza Armata e/o del Ministero della Difesa, dovrà essere concordata tra le Parti, e potrà essere oggetto di compensazione calendariale, dando la possibilità al Gestore di proseguire le attività di gestione, dopo la scadenza del contratto per un periodo corrispondente a quello per cui la Concedente ha usufruito gratuitamente del compendio museale. In tali occasioni, si valuterà la possibilità di ricorrere alla collaborazione volontaria della Associazione Nazionale per lo svolgimento delle funzioni di supporto e assistenza ai visitatori.
2. Il carattere istituzionale dell'utilizzo delle citate 30 giornate annue è a insindacabile giudizio della AM e dovrà essere dichiarato tale dal competente Ufficio dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare tenendo informata la Concedente.

3. Qualora la Concedente o l'AM dovesse richiedere al Gestore di fruire gratuitamente del compendio museale per esigenze non istituzionali il Gestore, ove acconsenta a tale utilizzo non istituzionale, ha diritto ad essere ristorato come segue:
 - per l'uso gratuito degli spazi (lucro cessante) una somma giornaliera pari all'incasso medio giornaliero delle ultime due settimane e sempre che il locale sia in utilizzo attuale da parte del concessionario;
 - per l'uso degli spazi concessi a titolo oneroso a terzi da parte della Forza Armata/Concedente una somma pari al valore del danno emergente subito dal Gestore e quantificato in relazione ai costi da questi sostenuto per allestire ambienti alternativi ai primi, atti ad ospitare le attività di business museum gestite dal Concessionario e, a titolo di lucro cessante, una partecipazione al 50% delle somme che saranno incassate dalla Concedente per la concessione di detti spazi.
4. Le somme dovute dalla Concedente al Gestore in ragione di quanto contenuto nei due alinea precedenti saranno erogate sotto forma di scomputo dal canone, oltre quanto già previsto all'art. 4, dovuto dal Gestore in ragione del presente contratto.
5. In un'ottica di sviluppo museale futuro, inoltre, il Gestore si impegna a svolgere anche ulteriori attività di *business museum*, individuate dalla Concedente e dalla AM, connesse alla concessione oggetto del presente contratto, previa apposita analisi economico-finanziaria da svolgere congiuntamente tra le Parti finalizzata a stabilire le eventuali modalità di intervento e di gestione, con presentazione di specifico piano economico

finanziario quando necessario.

6. Resta inteso che tutte le iniziative di marketing e comunicazione che il Gestore volesse avviare e che investano l'immagine della AM o di Difesa Servizi dovranno essere preventivamente concordate sia nel rispetto dell'immagine dei soggetti coinvolti sia al fine di evitare duplicazioni di attività di comunicazione.
7. Al Gestore sarà garantita una postazione di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività che siano strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto di concessione quali a titolo esemplificativo: ricezione dei fornitori, attività burocratiche e di ufficio strumentali all'esecuzione del presente contratto.
8. Il Gestore dovrà impegnarsi, anche in riferimento al proprio personale, ad osservare la massima riservatezza di tutte le informazioni riferite all'AM o a Difesa Servizi, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione della concessione.

ARTICOLO 7 - (Garanzie contrattuali)

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Concessionario costituisce, prima della stipula, garanzia definitiva di € 720.000,00 ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ferme le riduzioni applicabili ai sensi dell'articolo 106, comma 8. La garanzia deve restare efficace per tutta la durata del rapporto ed essere tempestivamente reintegrata in caso di escussione.
2. La garanzia definitiva è posta a presidio di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese quelle relative al canone, agli oneri/contributi per le utenze, alle

penali e agli obblighi di restituzione.

ARTICOLO 8 - (Responsabilità e coperture assicurative)

1. Resta ad esclusivo carico del Gestore ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno arrecato e contestato da terzi, derivante dall'attuazione della concessione in oggetto. A tal fine, il Gestore si obbliga a manlevare la Concedente da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi. Al contempo si evidenzia che il Gestore:

a) è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate direttamente dallo stesso per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione in oggetto. Al Gestore è fatto carico di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi ed ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. A tal proposito, ai fini del rispetto delle norme antinfortunistiche, si specifica che ogni maestranza impiegata o personale militare presente in loco rimane in carico al proprio rispettivo datore di lavoro;

b) presenta una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale dei dipendenti e delle maestranze a vario titolo incaricati nella gestione economica del Museo, con decorrenza dalla data di stipula del Contratto e, in ogni caso, dalla data di inizio delle prestazioni;

c) presenta una polizza assicurativa a favore della Concedente e dell'Amministrazione della Difesa a copertura dei danni eventualmente subiti a causa del danneggiamento delle cose o della distruzione totale

o parziale dell'infrastruttura oggetto di gestione economica, con massimale non inferiore al valore economico dell'affidamento;

d) presenta una polizza RCT/RCO, con capitale assicurato per ogni sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00, da rivalutarsi ogni cinque anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula del Contratto, a garanzia dei danni causati agli utenti, ai visitatori e ai terzi nello svolgimento delle attività oggetto della concessione.;

e) è pienamente responsabile del rispetto ed attuazione del Piano Economico Finanziario nonché dell'erogazione del servizio di cui al presente contratto;

f) sarà l'unico responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi finanziatori cui lo stesso si sia rivolto per il reperimento del capitale o quota parte per l'attuazione dell'iniziativa.

2. A tal proposito si specifica che nessuna forma di garanzia reale sull'infrastruttura potrà essere concessa dal Gestore a favore di terzi finanziatori a garanzia dei finanziamenti richiesti.

ARTICOLO 9 - (Cessione della concessione e variazione della compagine sociale)

1. Il Gestore si impegna a:

a) trasmettere annualmente alla Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;

b) comunicare tempestivamente ogni variazione della propria compagine sociale;

c) comunicare alla Concedente, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi

dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita, da parte di uno o più soci della società, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. Con la stessa comunicazione il Gestore è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero a dichiarare la necessità di sostituzione del socio;

d) trasmettere annualmente alla Concedente la visura camerale aggiornata;

e) trasmettere annualmente alla Concedente, entro e non oltre 40 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

f) assicurare che la compagine dei soci mantenga nel suo complesso i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del presente contratto.

2. Nei casi di variazione della compagine sociale e/o sostituzione di cui alla precedente lettera b), il soggetto subentrante deve garantire che la compagine societaria della società di gestione mantenga nel suo complesso i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. In caso di sostituzione a seguito del caso descritto alla precedente lettera c), il socio subentrante deve essere

individuato dal Concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Concedente.

La modifica della compagine sociale diviene efficace previa:

- esplicita autorizzazione da parte della Concedente;
- all'esito delle attività di verifica svolte dalla concedente, ai sensi degli artt. 94 e seguenti dal d.lgs. n. 36 del 2023.

Non è applicabile l'istituto del silenzio assenso.

3. La cessione delle quote è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a. i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della società di gestione e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni per i primi tre anni di concessione;
 b. nei casi di sostituzione dei soci, la cessione delle quote deve garantire che la nuova compagine societaria della società di gestione continui ad esprimere nel suo complesso il possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione esplicita della Concedente. Rimane insindacabile facoltà del Concedente negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio;
 c. le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della società di gestione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione alla Concedente, non oltre i 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
4. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci,

è ammessa, salvo quanto previsto al precedente punto 1, previa valutazione espressa della Concedente nonché sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva della Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Gestore, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
6. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della società di gestione, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.
7. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 12.
8. È vietata la cessione del contratto di concessione a soggetti terzi, fatte salve le ipotesi di sostituzione del Concessionario espressamente consentite dalla legge, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste. Resta distinta e disciplinata dai precedenti commi la cessione delle partecipazioni societarie, che non comporta di per sé la cessione del contratto di concessione.

ARTICOLO 10 - (Responsabilità e obbligo di manleva)

1. Il Gestore riconosce di essere l'unico responsabile nei confronti degli utenti della struttura per eventuali violazioni normative e regolamentari inerenti al settore di competenza.
2. In ogni caso, il Gestore si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a manlevare e garantire la Concedente, il Ministero della Difesa e la AM da ogni controversia e da conseguenti eventuali oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese risarcitorie avanzate da soggetti terzi, per responsabilità oggettiva, in ordine a quanto abbia diretto riferimento all'attuazione del presente contratto.
3. Il Gestore si obbliga a non porre in essere alcun comportamento o iniziativa che, per sua natura, modalità o finalità, possa arrecare pregiudizio:

a) al prestigio e alla rinomanza di cui gode la AM;

b) alla reputazione commerciale della Concedente;

c) all'immagine della Difesa.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore riconosce ad ogni effetto di legge che la violazione di uno soltanto degli obblighi sopra elencati costituisce grave inadempienza contrattuale e darà diritto alla Concedente di dichiarare – decorsi infruttuosamente sessanta giorni calendariali dalla data della formalizzazione della "diffida ad adempiere o ad adeguarsi" – la risoluzione del contratto con le conseguenze previste a carico del Gestore.

ARTICOLO 11 - (Modifica, sospensione e revoca della concessione)

1. Il Gestore prende espressamente atto e accetta che la Concedente si riserva la facoltà, nei limiti della normativa applicabile, di modificare, sospendere temporaneamente o disporre la cessazione anticipata della concessione, in

tutto o in parte, per sopravvenuti motivi di carattere istituzionale o di pubblico interesse derivanti da provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi direttamente connessi alle attività dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa, esclusivamente in materia di difesa e sicurezza nazionale, nel rispetto della Convenzione vigente e dei relativi atti aggiuntivi.

2. In caso di modifica parziale del perimetro della concessione o di sopravvenuta indisponibilità definitiva di parte delle aree o delle attività concesse, per cause non imputabili al Concessionario, le Parti procederanno alla valutazione degli effetti economici della modifica e, ove ne ricorrano i presupposti, alla proporzionale rideterminazione del canone di concessione, ferma restando l'applicazione degli articoli 189 e 192 del D.lgs. n. 36/2023 qualora la modifica incida significativamente sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto.
3. In caso di sospensione temporanea, totale o parziale, delle attività oggetto della concessione, disposta dalla Concedente per le motivazioni di cui al comma 1 e per cause non imputabili al Concessionario, sarà redatto apposito verbale recante le motivazioni, l'estensione e la durata, anche presunta, della sospensione. Per il periodo di effettiva indisponibilità delle aree o delle attività, le Parti procederanno alla rideterminazione proporzionale del canone, tenendo conto dell'incidenza della sospensione sulle attività concesse. Restano ferme le disposizioni applicabili in materia di revisione dell'equilibrio economico-finanziario. Nessuna riduzione è riconosciuta per sospensioni imputabili al Concessionario.

4. Qualora la cessazione anticipata della concessione sia riconducibile al recesso della Concedente per motivi di pubblico interesse, troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 190, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento al valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, ai costi conseguenti al recesso e all'indennizzo per mancato guadagno fissato nella misura del 2% degli utili previsti dal piano economico-finanziario.
5. Restano ferme le competenze e le prerogative dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa derivanti dalla Convenzione vigente e dalle disposizioni applicabili, nonché la necessità di verificare, in relazione alla concreta causa della cessazione anticipata, il regime giuridico e gli effetti economici conseguenti.

ARTICOLO 12 - (Decadenza dell'affidamento in concessione e risoluzione del contratto)

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del relativo contratto di concessione, l'inadempimento, da parte del Gestore, di obblighi essenziali quali:

a) la mancata attuazione del programma degli interventi e/o mancate modifiche o integrazioni a fronte di riserve evidenziate dalla Concedente o dalla AM, a meno che non ci siano valide motivazioni da parte del Gestore;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine

prefissato, a meno che non ci siano valide motivazioni da parte del Gestore;

d) in caso di interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non preventivamente autorizzato dagli organi di controllo;

e) in caso di mancata osservanza della normativa sulla tutela dei lavoratori;

f) per inadempimento degli obblighi contributivi a favore dei lavoratori;

g) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse;

h) omessa esibizione di documentazione richiesta per accertamenti di competenza della AM, ovvero richiesta da altri Uffici Pubblici;

i) il mancato pagamento del canone annuo di concessione, delle royalties o del contributo alle spese per le utenze di cui all'articolo 4, qualora l'inadempimento persista a seguito della procedura di contestazione e intimazione ad adempiere prevista dal successivo comma 3;

j) la mancata consegna dell'estratto conto di cui all'art. 4;

k) l'inadempimento degli obblighi relativi all'attività di gestione di cui all'art. 5;

l) l'inadempimento degli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi richiesti/proposti e/o secondo quanto previsto all'art. 5;

m) l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 in materia di garanzie, responsabilità e coperture assicurative;

n) mancato rispetto del divieto di cessione della concessione di cui all'articolo 9 del presente contratto;

o) il venire meno in capo al Gestore del possesso dei requisiti di ordine generale

di cui agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023;

p) l'assoggettamento del Gestore a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale che, secondo la normativa vigente, impedisca la prosecuzione del rapporto concessorio.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera p), la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto operano nei casi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure concorsuali e dal D.lgs. n. 36/2023.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere comprese tra a) e o), la Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il Gestore inadempiente a formulare, entro 30 giorni, le ragioni poste a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Gestore non formuli alcuna giustificazione ovvero la Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o non accoglibili, la Concedente stessa intima per iscritto al Gestore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Gestore s'intenderà decaduto dall'affidamento in concessione ed il contratto di concessione sarà risolto di diritto. La Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuta, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Gestore, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché. Si evidenzia, inoltre, che la Concedente non sarà tenuta a rimborsare oneri o spese a terzi né al subentro nelle obbligazioni assunte dal Gestore.

4. In caso di risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del

Gestore, la Concedente si rivarrà su eventuali somme spettanti al Gestore e comunque sulla garanzia da quest'ultimo prestata, ai sensi di quanto disposto nel presente contratto, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Gestore stesso.

ARTICOLO 13 - (Recesso)

1. Il recesso dal contratto da parte del Gestore è previsto per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, fatta eccezioni per quelli che riguardano l'affidante, o l'operatore economico, guerre, ostilità insurrezioni, atti vandalici, esplosioni, fenomeni naturali avversi di particolare gravità, epidemie e contagi, indisponibilità di gas, luce ed energia, impossibilità imprevista ed imprevedibile, per fatto del terzo di accedere a materie prime) e dovrà essere formalmente comunicato alla Concedente documentando e motivando le predette cause. Il recesso produrrà i suoi effetti solo nel caso in cui la Concedente accetti, come fondate e valide, le giustificazioni addotte dal Gestore. Laddove le predette giustificazioni non fossero ritenute fondate e valide, l'inerzia e l'inadempimento colposi del Gestore saranno valutati ai sensi del precedente articolo 12. In caso di recesso, ferme restando le somme dovute e già corrisposte a titolo di canone e royalties, per le quali non si farà luogo a restituzione, resta dovuto il pagamento del canone relativo all'annualità contrattuale in corso e delle royalties maturate fino alla data di efficacia del recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. In caso di esercizio del diritto di recesso e sempre che il Gestore sia in regola con il pagamento delle rate dovute, la Concedente svincolerà e restituirà la

garanzia definitiva.

ARTICOLO 14 - (Rischi connessi all'affidamento ed alla gestione)

1. Il presente articolo disciplina i rischi connessi all'esecuzione del rapporto concessorio come da matrice allegata al presente documento (Matrice dei rischi posta a base di gara, come integrata dagli impegni assunti con l'offerta aggiudicata). A tal proposito al fine di disporre di una disciplina applicabile in caso di eventi che possano incidere sulla redditiva e proficua valorizzazione del Museo si disciplinano i seguenti eventi rischiosi.
2. Qualsiasi modifica della durata o misura di riequilibrio conseguente ai rischi di seguito indicati resta soggetta agli articoli 189 e 192 del D.lgs. n. 36/2023 e non può neutralizzare il rischio operativo assunto dal Concessionario.
3. **Contrazione della domanda generale del settore economico di riferimento**. Tale evento, improbabile nel suo verificarsi, ove incida sull'equilibrio del PEF verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità. Resta ferma la ripartizione del rischio prevista dalla Matrice dei rischi allegata al presente contratto. Qualora ricorrano eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che incidano significativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, potranno essere valutate esclusivamente le misure di revisione ammesse dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti e senza neutralizzare il rischio operativo assunto dal

Concessionario.

4. **Contrazione della domanda specifica relativa alla struttura in gestione.** Tale evento, improbabile nel suo verificarsi, atteso il bacino di utenza e l'area turistica in cui è inserita la struttura, ove incida sull'equilibrio del PEF e non sia derivante da colpa di gestione dovuta a scarsa qualità o livello della stessa, verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità. Resta ferma la ripartizione del rischio prevista dalla Matrice dei rischi allegata al presente contratto. Qualora ricorrano eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che incidano significativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, potranno essere valutate esclusivamente le misure di revisione ammesse dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti e senza neutralizzare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

5. **Rischio Ambientale (non connesso ad eventi eccezionali e/o di forza maggiore quali: calamità, esondazioni, disastri, ecc.).** In caso di rischio ambientale, non connesso ad eventi di forza maggiore, ove incida sull'equilibrio del PEF e non sia derivante da colpa di gestione dovuta a scarsa qualità o livello della stessa, verrà tenuto in debito conto dalla Concedente e, fermo restando il rischio economico ripartito come da matrice, la Concedente potrà valutare l'allungamento del periodo di concessione secondo un canone di "stretta necessità" e proporzionalità.

Resta ferma la ripartizione del rischio prevista dalla Matrice dei rischi allegata al presente contratto. Qualora ricorrano eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che incidano significativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, potranno essere valutate esclusivamente le misure di revisione ammesse dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti e senza neutralizzare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

6. **Rischio finanziario derivante dal mancato reperimento delle risorse a finanziamento dell'attività.** Tale rischio è a totale carico del Gestore a meno che non sia derivante da *shock* di mercato non preventivabili. In caso di difficoltà a reperire risorse, il Gestore è obbligato, a servizio invariato, ad adoperarsi per porre rimedio al problema mediante azioni che garantiscano il reperimento di soluzioni di finanziamento alternative (conferimenti personali, ingresso di nuovi soci con relativi aumenti di capitale, ecc..).
7. **Rischio finanziario relativo all'aumento dei tassi di interesse.** Il rischio è integralmente a carico del Gestore, in coerenza con la Matrice dei rischi. Il Gestore è tenuto ad adoperarsi, a servizio invariato, per individuare eventuali soluzioni di finanziamento alternative idonee a mitigare gli effetti dell'aumento del costo del denaro. L'aumento dei tassi di interesse non dà luogo, in quanto tale, a proroga o allungamento della durata della concessione.
8. **Eventuale extraredditività della gestione.** Fermo restando che tale eventualità non debba emergere a causa di sottostime del PEF, pena la

riconduzione ad equità dell'equilibrio contrattuale, l'eventuale extraredditività dovuta a fattori estrinseci (non ricollegabili alle attività di sviluppo messe in atto dal Gestore) e contingenti sarà affrontata nel modo seguente:

a. Previsione di extra – royalty sul fatturato a favore della Concedente secondo un principio di proporzionalità rispetto alla parte in eccesso, ciò al fine di rendere partecipe la Concedente dell'extrareddito;

b. Nel caso in cui il Concedente non accetti quanto previsto al precedente punto, si procederà alla riduzione del periodo di concessione in misura proporzionale all'extrareddito.

Nel caso in cui l'extraredditività sia relativa ad una sottostima del PEF e quindi riconducibile ad errate valutazioni intrinseche dei flussi di cassa e sottostime del PEF, la Concedente si riserva di ricondurre ad equità il contratto in misura coincidente con l'extrareddito.

Per extraredditività si intende un aumento del fatturato annuo di oltre il 100% dello stimato nel PEF.

9. **Rischio connesso alla ripartizione degli oneri relativi a eventi che necessitano di manutenzione straordinaria:** Al verificarsi di eventi che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, anche derivanti da fatti improvvisi, imprevisti ed imprevedibili, gli oneri di intervento saranno ripartiti tra gestore e concedente secondo le percentuali di cui alla matrice dei rischi allegata al presente e secondo le percentuali come emergenti dall'offerta.

 Restano espressamente esclusi dagli obblighi manutentivi del

Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sui velivoli del compendio museale, che rimangono di esclusiva competenza dell'Aeronautica Militare. Restano altresì riservati alla Forza Armata, secondo la disciplina applicabile, gli interventi specialistici di conservazione e restauro dei velivoli, delle opere e dei reperti storico-culturali esposti. Il Concessionario è tenuto a garantire il necessario coordinamento operativo con la Direzione del Museo e a consentire l'esecuzione degli interventi di competenza della Forza Armata, senza assumere obblighi manutentivi o responsabilità tecniche a essa riservati.

10. **Rischio amministrativo.** Il rischio connesso all'ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla osta e degli ulteriori titoli abilitativi necessari per gli interventi e per le attività di competenza del Concessionario è posto a carico del medesimo, che è tenuto ad attivare tempestivamente le relative procedure e a documentarne lo stato di avanzamento. I ritardi direttamente imputabili a inadempimenti della Concedente o dell'Aeronautica Militare, per quanto di rispettiva competenza, saranno valutati in relazione agli effetti concretamente prodotti sulla disponibilità delle aree e sull'esecuzione delle attività, ai fini dell'eventuale applicazione delle misure previste dal presente contratto e dalla normativa vigente. Rimangono distintamente disciplinati i ritardi derivanti da provvedimenti di altre Amministrazioni non imputabili alle Parti, per i quali trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni in materia di revisione del contratto di concessione.

11. **Rischio di insolvenza dell'utenza.** Il rischio derivante dal mancato o

ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dagli utenti e dai soggetti terzi per le attività e i servizi oggetto della concessione è posto integralmente a carico del Concessionario. Il mancato incasso dei crediti non determina, di per sé, alcuna riduzione degli obblighi economici assunti nei confronti della Concedente. Ai fini della determinazione delle royalties E2 ed E3, rileva il fatturato caratteristico fiscalmente documentato, comprensivo delle fatture e dei corrispettivi emessi, al netto dell'IVA e degli eventuali annullamenti e storni regolarmente contabilizzati, indipendentemente dall'effettivo incasso dei relativi crediti.

ARTICOLO 15 - (Termine della concessione)

1. All'atto della scadenza naturale del contratto di cui all'articolo 3, ovvero nelle ipotesi di cui agli artt. 11, 12 e 13 (revoca, decadenza e risoluzione, recesso):

- il Gestore dovrà adoperarsi affinché la scadenza degli abbonamenti accesi coincida con la scadenza del contratto di cui al citato articolo 3;
- la struttura ritorni, in condizioni idonee per un normale utilizzo, nella piena disponibilità della Concedente e dell'Aeronautica Militare, ciascuna per quanto di competenza.

2. Al riguardo si precisa che al termine della durata del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare – mediante apposito verbale – il complesso immobiliare ricevuto in gestione. In caso di ritardata riconsegna alla scadenza pattuita, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni mese di ritardo oltre al canone dovuto, con un massimo annuo pari al canone vigente all'epoca

della scadenza maggiorato del 10% (diecipercento), aggiornabile in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio dell'affidamento in gestione economica, oltre al canone ed agli oneri accessori, salvo il risarcimento del maggior danno, qualora riscontrato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 190 del Codice, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto di affidamento in gestione economica, la Difesa acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "ipso iure" tutte le opere (fisse e mobili) realizzate come da progetto di valorizzazione senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

ARTICOLO 16 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente all'Allegato 9 del presente e a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010, come modificata dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 217 del 17.12.2010.

ARTICOLO 17 - (Clausola di salvaguardia e Modello ex d.lgs. 231/2001)

1. Il Gestore si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento "patto di integrità", riportato in allegato 8,

quale parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto, pena l'applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 del menzionato patto.

2. Il Gestore si impegna, altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con riferimento al quale dichiara di averne piena conoscenza. Ogni eventuale rinegoziazione o modifica della durata del contratto che intervenga nei casi previsti dal presente contratto dovrà lasciare inalterata la ripartizione dei rischi previsti nella matrice.
3. Il Gestore con la sottoscrizione del presente contratto:
 i. prende atto che Difesa Servizi S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, "Modello 231") e un Codice Etico;
 ii. accetta altresì il Codice Etico di Difesa Servizi, che si impegna a rispettare;
 iii. dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati "rilevanti" ai fini del Decreto e di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai fini del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Decreto");
 iv. si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico, ed a vigilare sull'esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Pertanto, in nessun caso il Gestore ai fini dell'espletamento del Contratto, potrà

considerarsi legittimato da Difesa Servizi a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dal Gestore, e non sollecitate ad alcun titolo da Difesa Servizi, venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima;

v. si impegna a comunicare all'Organismo di Vigilanza di Difesa Servizi i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Gestore o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati ai fini del Decreto;

vi. si obbliga, altresì, a comunicare all'Organismo di Vigilanza di Difesa Servizi le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano il gestore, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

vii. prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal summenzionato Codice Etico, nonché in caso di mancata comunicazione dei dati sopra esposti all'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto), Difesa Servizi potrà risolvere espressamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18 - (Comitato tecnico-scientifico)

1. All'avvio del presente contratto le Parti dovranno costituire, secondo quanto previsto dal documento tecnico allegato agli atti di gara un Comitato Tecnico-scientifico. A tal proposito il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona delegata) dovrà:

- far parte del Comitato scientifico, all'uopo istituito, a supporto delle attività del Direttore del MUSAM, con funzioni consultive in materia di:
 - redazione di progetti finalizzati alla valorizzazione ed ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale custodito nel relativo Museo;
 - tutela, conservazione e ricerca, anche ai fini didattici ed educativi, delle opere e dei reperti esposti nella struttura museale.
- nominare un proprio Responsabile (che potrà essere lo stesso che fa parte del Comitato scientifico) con comprovata esperienza maturata nel settore, quale rappresentante in loco, che si interfacci con la AM anche al fine di garantire il costante controllo sulla corretta applicazione delle clausole/condizioni contrattualmente stabilite, con specifico riferimento al mantenimento del decoro e dei comportamenti che dovranno essere sempre improntati al rispetto dell'etica delle FF.AA. e con particolare attenzione alla scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- predisporre un regolamento di funzionamento del compendio museale (concordato con l'Aeronautica Militare), contenente le condizioni, i

requisiti ed i comportamenti a cui i frequentatori del compendio museale e degli annessi servizi dovranno conformarsi. Ai fini del controllo dell'esecuzione e del rispetto delle condizioni di cui al presente contratto Difesa Servizi si avvarrà del Direttore pro-tempore del MUSAM, opportunamente incaricato dall'Aeronautica Militare. Si specifica, inoltre, che il Gestore e la Direzione del MUSAM disciplineranno attraverso apposito protocollo operativo le modalità di dettaglio dei rispettivi rapporti.

Articolo 19 – (Clausola risolutiva espressa)

1. Difesa servizi si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

ARTICOLO 20 - (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento

generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;

i. vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;

ii. vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;

iii. possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;

iv. possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima

tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;

v. sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

2. Difesa Servizi S.p.A. si riserva di richiedere, al termine del proprio assesment interno relativo al GDPR, la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

ARTICOLO 21 - (Riferimenti normativi)

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti rinviano a quanto prescritto nelle seguenti fonti:

– D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare);
– D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 (Testo Unico regolamentare dell'Ordinamento Militare);
– R.D. n. 2440 del 18/11/1923;
– Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2022 (approvazione dello statuto della Società Difesa Servizi S.p.A.);
– Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 36 del 2023;

– Codice Civile e leggi complementari.

ARTICOLO 22 - (Spese contrattuali)

1. Le Parti convengono che le spese di rogito, registrazione e le imposte di bollo del presente Contratto, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme, sono a totale carico del Gestore.
2. Il Gestore è onerato di regolarizzare fiscalmente il presente contratto secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che dovessero intervenire anche successivamente alla stipula del presente e di manlevare e garantire la Concedente da ogni responsabilità per ogni accertamento fiscale, sanzione, soprattassa e interessi per omesso o tardivo pagamento delle imposte relative al presente contratto. Inoltre, le spese di stipula del presente Contratto ad opera del notaio rimangono a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 23 - (Domicilio delle parti)

1. Le Parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù del presente contratto convengono la forma scritta e la consegna mediante posta elettronica certificata, presso i seguenti recapiti:

- Difesa Servizi S.p.A., via Flaminia, n° 335 - 00196 Roma, Tel: 06/469168203-4, Fax: 06/469168240, e-mail: segreteria@difesaservizi.it, PEC: difesaservizispa@legalmail.it;
- Concessionario, Via n. cap Tel: , e-mail: , pec: - referente contrattuale , contatto telefonico: ;
- Comando competente della AM mail: ;

2. Per l'esecuzione del presente contratto ed il rispetto dei vincoli in esso

contenuti.

ARTICOLO 24 - (Foro competente)

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti medesime convengono che il Foro territorialmente competente in via esclusiva sia il Foro di Roma.

per Difesa Servizi S.p.A.	**Per**
L'AMMINISTRATORE DELEGATO	IL RAPPRESENTANTE LEGALE
_____	_____